

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE  
DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI  
NEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

**Art. 1**

***Elezione dei Rappresentanti degli immigrati***

1. Ai sensi dell'art. 42-bis dello Statuto dell'Ente e dell'art. 36 bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale nella composizione del Consiglio della Provincia di Teramo è istituito la figura del Consigliere aggiunto rappresentante degli immigrati, di seguito denominato "Consigliere provinciale aggiunto", quale rappresentante degli immigrati che risiedono stabilmente nel territorio della Provincia di Teramo, lo stesso è invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio.

L'elezione del Consigliere provinciale aggiunto per l'Immigrazione è fatta su base provinciale, attraverso l'individuazione di sezioni elettorali da istituirsi presso i Comuni che abbiano manifestato, in apposita Conferenza dei sindaci, la disponibilità a collaborare con l'Ente Provincia.

La Giunta provinciale, all'esito delle manifestazioni di volontà dei Comuni, in ordine alla richiesta di collaborazione, redigerà la mappa degli accorpamenti per l'istituzione delle sezioni elettorali, al fine di consentire la più larga partecipazione al voto.

3. Il Consigliere provinciale aggiunto per l'Immigrazione è eletto a suffragio universale tra gli aventi diritto ai sensi del successivo art. 4, mediante voto diretto, libero e segreto.
4. Risulta eletto il candidato della lista più votata, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze.
5. In caso di parità di cifra individuale, il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

**Art. 2**

***Durata del mandato***

1. Il mandato del Consigliere provinciale aggiunto per l'Immigrazione ha la stessa durata di quello del Consiglio Provinciale.
2. Il mandato del Consigliere provinciale aggiunto ha la scadenza concomitante con il mandato del Consiglio Provinciale presso cui è aggiunto.

**Art. 3**

***Ufficio elettorale centrale***

1. La Provincia per il compimento delle operazioni elettorali si avvale di un Ufficio elettorale centrale costituito dal Segretario Generale della Provincia in veste di Presidente o da un Dirigente da lui incaricato e da tre Dirigenti o Funzionari designati dal Presidente della Provincia, di cui uno con funzioni di segretario, con il compito di garantire la più ampia partecipazione alle consultazioni e contribuire al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
2. L'Ufficio Elettorale Centrale:
  - richiede ai singoli Comuni della provincia gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri iscritti presso l'ufficio anagrafe dei comuni stessi in possesso dei requisiti per essere elettori;
  - forma gli elenchi degli aventi diritto al voto;
  - riceve le liste dei candidati e le sottoscrizioni;
  - accerta la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni;
  - ammette le liste;

- provvede alla timbratura delle schede elettorali con il timbro della Provincia;
- consegna ai Presidenti degli Uffici Elettorali di sezione i materiali necessari alle votazioni;
- decide su tutte le controversie relative al procedimento elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama l'eletto previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le decisioni dell'Ufficio Elettorale Centrale sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.

#### **Art.4 Elettori**

1. Sono elettori tutti gli immigrati, che alla data della consultazione elettorale:

- a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) siano apolidi o abbiano cittadinanza straniera (con esclusione dei cittadini in possesso della doppia cittadinanza di cui una italiana).
- b) abbiano la residenza nei Comuni della Provincia di Teramo da almeno 24 mesi;
- c) siano in possesso del permesso di soggiorno, o carta di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Teramo, non scaduto, oppure del cedolino rilasciato dalla Questura per il tempo necessario al rinnovo e di fotocopia del permesso riconsegnato alla Questura.

#### **Art.5 Elenco generale degli aventi diritto al voto**

1. Sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei cittadini stranieri aventi diritto al voto (liste elettorali) gli immigrati che, possedendo i requisiti di cui all'art.4 per essere elettori, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Provincia.
2. Alla redazione delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale centrale, secondo le norme del presente regolamento.
3. Gli elenchi generali degli elettori sono compilati in ordine alfabetico e indicano per ogni iscritto: a) il numero progressivo; b) il cognome e nome; c) il luogo e la data di nascita; d) l'indirizzo dell'abitazione.
4. L'Ufficio Elettorale Centrale il quarantesimo giorno antecedente l'elezione richiede a tutti i Comuni della Provincia l'elenco degli stranieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
5. Gli elenchi generali degli elettori sono sottoscritti dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale, il quale certifica anche il numero degli iscritti.
6. Copia degli elenchi generali degli elettori è depositata presso ogni Comune.

#### **Art.6 Seggi elettorali**

1. La Provincia è divisa in sezioni elettorali secondo quanto stabilito all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Gli immigrati sono assegnati alla sezione in base all'indirizzo dell'abitazione di residenza.

#### **Art.7 Liste di sezione**

Le liste di sezione devono contenere, oltre alle indicazioni riportate nelle liste generali di cui al precedente

articolo 5, comma 3, due ulteriori colonne rispettivamente per i dati di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti. Le liste, redatte entro il 21° giorno antecedente la consultazione elettorale, sono sottoscritte dai componenti dell'Ufficio Elettorale Centrale.

### **Art. 8** **Avviso elettorale**

Ad ogni cittadino straniero elettore è spedito per posta, entro il 10° giorno precedente l'elezione, al suo domicilio l'avviso elettorale in più lingue (italiano, inglese, francese, cinese) riportante il nome, il cognome, l'indirizzo, la sezione elettorale di riferimento, il numero assegnato all'interno dell'elenco elettorale sezionale, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora delle votazioni e le spiegazioni circa le modalità di voto.

### **Art.9** **Requisiti della candidatura**

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere provinciale aggiunto gli immigrati che alla data della consultazione elettorale:
  - abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
  - abbiano la residenza nei Comuni della provincia Teramo da almeno 24 mesi;
  - siano in possesso del permesso di soggiorno, o carta di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Teramo, non scaduto, oppure del cedolino rilasciato dalla Questura per il tempo necessario al rinnovo e di fotocopia del permesso riconsegnato alla Questura.
2. Non possono essere candidati, coloro nei cui confronti si applichino una delle cause di incandidabilità e ineleggibilità disciplinate dal capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. Non possono ricoprire la carica di Consigliere provinciale aggiunto per l'Immigrazione, coloro nei cui confronti si applichino una delle cause di incompatibilità disciplinate dal capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto adattabili.

### **Art. 10** **Indizione dell'elezione**

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale entro il 40° giorno antecedente la data delle elezioni indice , con manifesto, da pubblicarsi all'Albo Pretorio della Provincia e presso tutti i Comuni della Provincia, le elezioni per la nomina del Consigliere provinciale aggiunto.  
Di tale avviso viene data adeguata pubblicità, oltre che nelle suddette forme, anche attraverso i media.
2. Il manifesto deve indicare i Comuni compresi in ciascuna sezione elettorale, nonché l'ubicazione, il giorno e l'orario di apertura e di chiusura delle sezioni.
3. Le elezioni si tengono in una giornata infrasettimanale stabilita dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale.

### **Art.11** **Presentazione delle candidature**

1. La presentazione delle candidature è fatta a mezzo di lista individuata da specifico contrassegno o motto.
2. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non inferiore a due e non superiore a cinque.  
Ogni rosa dei candidati dovrà contenere un'equa rappresentanza dei due sessi.
3. E' preferibile che i candidati facenti parte delle diverse liste appartengano a nazionalità differenti, al fine di garantire la rappresentanza delle etnie presenti sul territorio provinciale.

4. Le dichiarazioni di presentazione delle candidature devono essere sottoscritte da almeno 40 elettori e non più di 60, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita e di residenza di tutti i candidati, nonché il nome, il cognome, la data, luogo di nascita e di residenza dei sottoscrittori stessi, in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini; le firme sono autenticate da: notaio, Presidente della Provincia, assessori provinciali, consiglieri provinciali, segretario provinciale o comunale, funzionario comunale o provinciale. Alla dichiarazione di presentazione della lista va allegata la fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno dei sottoscrittori.  
I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi al segretario provinciale.
5. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, pena la nullità della sottoscrizione.
6. Con la lista si deve anche presentare:
  - un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
  - la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art.7, con allegata fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
  - l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio elettorale centrale; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e accompagnate da copia leggibile dei documenti in corso di validità dei soggetti delegati.
7. La presentazione della lista deve essere fatta al Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale o al Dirigente dallo stesso delegato, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del trentesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale.
8. Il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale o il Dirigente dallo stesso delegato rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, all'Ufficio elettorale centrale.
9. I modelli di dichiarazione:
  - di presentazione della lista dei candidati per l'elezione del Consigliere provinciale aggiunto,
  - di presentazione della lista di candidati per l'elettore che non sa o non può sottoscrivere,
  - di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale aggiunto,
  - di ricevuta degli atti relativi alla presentazione delle candidature,sono approvati dall'Ufficio elettorale centrale.

**Art.12**  
**Riscontro delle liste**

1. L'Ufficio elettorale centrale entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, secondo l'ordine di ricezione:
  - respinge le liste presentate fuori termine;
  - verifica che le candidature siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, dichiarando l'inammissibilità di quelle non conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
  - rifiuta i contrassegni di lista che siano identici o che si possono facilmente confondere con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti

simboli o elementi caratterizzati da simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi l'Ufficio elettorale centrale assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Rifiuta altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

- elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo precedente;
- elimina i nomi dei candidati eventualmente compresi in altre liste già presentate;
- assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista;
- comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione di lista o di esclusione di candidato.

2. L'Ufficio elettorale centrale, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite.

3. Delle decisioni assunte dall'Ufficio elettorale centrale, è data immediata comunicazione al Dirigente competente, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati, l'indicazione delle sedi delle sezioni elettorali (presso le quali vengono allestiti i seggi elettorali) e delle modalità di votazione, per l'affissione all'albo della Provincia e di tutti i Comuni del territorio provinciale ed in altri luoghi pubblici, nonché per dare diffusione a detto avviso pubblico attraverso comunicati stampa, da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente l'elezione.

### **Art. 13** **Seggi elettorali**

1. Il seggio elettorale è costituito da una sala, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta.
2. Nella sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
3. Il tavolo dell'Ufficio elettorale di sezione è collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
4. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio elettorale di sezione e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.
5. Nella sala delle elezioni ed immediatamente fuori devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto plurilingue recante le modalità di votazione.
6. Il servizio di polizia al seggio è assicurato dalla Polizia provinciale e/o dai Vigili urbani del Comune nel quale ha sede il seggio elettorale.

### **Art.14** **Della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione**

1. In ciascun seggio è costituito un Ufficio elettorale di sezione composto da un Presidente, da tre scrutatori tra cui quindi verrà scelto dal presidente un vice presidente e un segretario.
2. L'Ufficio elettorale centrale collegialmente provvede, entro il 15° giorno antecedente la data delle elezioni,

alla nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione ed eventuali vice per ipotesi di necessità di sostituzione, scegliendoli fra il personale provinciale e/o comunale e determina il compenso da corrispondere agli stessi, nonché al personale addetto alla vigilanza dei seggi, in misura non superiore a quello previsto per i membri dei seggi elettorali per l'elezione dei Consiglieri della Provincia.

La Provincia potrà avvalersi, per gli uffici elettorali di sezione, anche dei dipendenti dei Comuni, designati dal Sindaco del luogo in cui avrà sede l'Ufficio elettorale di sezione.

3. L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario, dopo la dichiarazione di accettazione, è obbligatorio. Tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi con i verbali stessi.

5. I verbali debbono recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il timbro della Provincia.

6. Per la validità delle operazioni elettorali, devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio elettorale di sezione stesso, fra i quali il Presidente o il vicepresidente.

7. Alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione possono assistere i rappresentanti di lista, secondo la normativa vigente in materia di elezioni del Consiglio provinciale.

#### **Art.15**

#### ***Dell'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione***

1. Il Dirigente provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, siano consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:

- il plico sigillato contenente il timbro della Provincia;
- tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale di sezione, una deve essere affissa all'interno della sala delle votazioni e l'altra immediatamente all'esterno;
- l'atto di nomina degli scrutatori e dei rappresentanti di lista;
- il pacco sigillato delle schede, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;
- un congruo numero di matite copiative per il voto;
- copia del Regolamento provinciale per l'elezione del Consigliere aggiunto rappresentante degli immigrati.

2. Alle ore 7 del giorno delle elezioni, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Il Presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione dipendenti della Provincia o del Comune, indicati quali sostituti nell'atto di nomina. Della sostituzione informa immediatamente l'Ufficio elettorale centrale.

3. Provvede, prima che si inizi lo spoglio dei voti, a verificare ciascun foglio delle liste dei votanti assieme a due scrutatori;

4. Quindi il Presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a

quello degli elettori iscritti nella sezione.

5. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia esterna della scheda stessa nell'apposito spazio.
6. Il Presidente depone al termine le schede in apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede fino al loro uso.
7. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

**Art.16**  
***Della votazione***

1. Alle ore otto del medesimo giorno, il Presidente, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi man mano che si presentano.
2. Il Presidente della sezione è incaricato della sicurezza dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della polizia provinciale e/o vigili urbani per fare espellere coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
4. Gli agenti non possono, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
5. In caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli agenti, anche senza richiesta del presidente, possono entrare nella sala dell'elezione.
6. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che gli agenti entrino e restino nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.
8. La votazione prosegue fino alle ore 21.

**Art.17**  
***Modalità della votazione***

1. L'elettore esercita il diritto di voto presentandosi di persona all'Ufficio elettorale di sezione nelle cui liste è iscritto, con il certificato di residenza e l'originale del permesso di soggiorno o carta di soggiorno non scaduto o con il cedolino sostitutivo rilasciato in caso di domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e la fotocopia del permesso di soggiorno riconsegnato alla Questura per il rinnovo.
2. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore e riportati sull'apposita lista sezionale, nella colonna relativa alla identificazione dell'elettore, gli estremi del documento di identità (permesso di soggiorno o della carta di soggiorno), il Presidente, dopo averne letto ad alta voce il nome, consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda.
3. L'elettore si reca nella cabina per esprimere il voto, barrando con un segno o con una croce la lista o un relativo candidato. Dato il voto, piega la scheda, esce dalla cabina e la consegna al presidente, unitamente

alla matita copiativa.

4. All'atto della riconsegna della scheda, il Presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulle parti esterne non vi sono segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nella rispettiva urna.

5. Al termine viene riconsegnato all'elettore l'originale del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno o il cedolino sostitutivo e la fotocopia del permesso di soggiorno riconsegnato alla Questura per il rinnovo.

6. L'avvenuta votazione viene riscontrata con la firma dello scrutatore sull'ultima colonna della lista sezionale.

7. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

8. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano, a giudizio del presidente il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro posseggano un documento di identità.

9. Il Presidente del seggio accerta, accerta mediante esplicita e diretta richiesta all'elettore, se egli abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione ed il nome e cognome dell' accompagnatore.

10. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

#### **Art.18**

#### ***Delle operazioni di scrutinio***

1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo 14 come termine per la votazione e ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nel locale del seggio, con la dovuta diligenza, si dà corso alle operazioni di scrutinio.

In particolare, il Presidente:

- dichiara chiusa la votazione;
- accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista;
- estrae e conta le schede non utilizzate nell'apposita cassetta;
- verifica che la differenza fra le schede iniziali e quelle rimaste, detratte le schede annullate, corrisponda al numero degli elettori che hanno votato;
- chiude le liste dei votanti e le schede avanzate e annullate in separati plichi sigillati e li invia alla Provincia.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

3. Appena compiute le operazioni elencate al comma 1, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

4. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore designato con sorteggio, estrae dall'urna le schede e le consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce la lista e il nominativo del candidato al quale è stata attribuita la preferenza (nel caso in cui vengano attribuite più preferenze, le stesse si annullano e resta valido il voto di lista), poi la ripone in appositi contenitori per ciascun candidato, in modo da facilitare le successive operazioni

di riscontro. Due scrutatori provvedono invece separatamente a registrare negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio il numero di voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato, in maniera che si possa avere un continuo reciproco controllo dei risultati.

5. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto del comma seguente.

6. Sono nulli i voti contenuti in schede:

- che non sono quelle fornite dalla Provincia o non portano la firma o il bollo previsti;
- che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

7. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di voto, né segni o traccia di scrittura.

8. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e i reclami che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate dal Presidente.

9. Le schede nulle, le schede bianche e le schede contestate debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due scrutatori oltre il Presidente e vanno registrate separatamente sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

10. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto.

11. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

12. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti contestati con il numero dei votanti, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

13. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

14. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione.

15. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria della Provincia.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato con il timbro della Provincia e firmato dal Presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio elettorale centrale; contemporaneamente con separati plichi si riconsegnano all'Ufficio elettorale centrale le schede scrutinate, quelle nulle, bianche e contestate, il timbro della Provincia, la lista degli elettori e le matite copiative.

#### **Art.19** **Proclamazione dei risultati**

1. L'Ufficio elettorale centrale, il giorno successivo, riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati e provvede alla proclamazione dei risultati secondo le modalità riportate all'articolo 1.

2. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale, prendendo posto nella parte della sala loro riservata.
3. L'Ufficio elettorale centrale si pronuncia su tutti i volti contestati ed i reclami relativi alle operazioni ad esso affidate.
4. Di tutte le operazioni compiute, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e da tutti i membri dell'Ufficio elettorale centrale.
5. Un esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria Generale della Provincia, e l'altro trasmesso alla Presidenza del Consiglio Provinciale.
6. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio elettorale centrale e la firma del presidente e di tutti i componenti, viene subito rimesso al Servizio competente della Provincia per la conservazione agli atti.
7. Il risultato della elezione è reso noto dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale con manifesto entro dieci giorni dalla elezione da pubblicarsi all'Albo della Provincia e presso tutti i Comuni della Provincia, nonché mediante comunicati stampa.
8. Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale notifica all'eletto l'avvenuta elezione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art.20**  
***Decadenza e Surrogazioni***

1. Il seggio di Consigliere provinciale aggiunto che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente quello eletto.
2. La perdita dei requisiti di eleggibilità determina la decadenza, di cui prende atto l'Ufficio elettorale centrale che provvede alla surrogazione.
3. Il Consigliere provinciale aggiunto che nel corso del mandato acquisisca la cittadinanza italiana, decade dalla carica e viene sostituito con la modalità di cui al punto 1.

**Art. 21**  
***Partecipazioni alle attività della Provincia***

1. Il Consigliere provinciale aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio provinciale, delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Commissioni Speciali con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. A tale fine al Consigliere provinciale aggiunto è inviata la convocazione del Consiglio provinciale e delle Commissioni con relativo ordine del giorno e programma dei lavori. 2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale e delle Commissioni Consiliari, al Consigliere provinciale aggiunto è corrisposto il gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste per i Consiglieri provinciali. 3. La donna eletta Consigliere straniero aggiunto, fa parte di diritto della Commissione Pari Opportunità della Provincia.

**Art. 22**  
***Dotazioni***

1. Il Consigliere provinciale aggiunto si avvale di norma, del personale, dei locali e delle attrezzature fornite dal Settore "Affari Istituzionali".

**Art. 23**  
**Finanziamento**

1. Le risorse finanziarie per l'organizzazione tecnica delle elezioni del Consigliere provinciale aggiunto e per il funzionamento del servizio saranno inserite nel bilancio provinciale per l'anno di riferimento ed imputate al Settore "Affari Istituzionali".

**Art.24**  
**Rinvio**

1. Per quanto non previsto, decide in merito il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili con le norme di cui al presente Regolamento.